

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO
DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO**

Comune di Corridonia

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 29.11.2013

Modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 18.05.2016

Modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. del 14.06.2018

TITOLO I - ISTITUZIONE ALBO E ISCRIZIONI

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Corridonia riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi, del tempo libero, di sviluppo economico del territorio, di protezione ambientale, e di salvaguardia del patrimonio storico.
2. Il Comune di Corridonia favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge nazionale, regionale e dallo statuto comunale.
3. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle norme contenute nello Statuto Comunale, in particolare all'art. 29, nonché delle norme legislative in materia.
4. In questo documento non si intende disciplinare la materia dell'accesso alle contribuzioni e dalle diverse agevolazioni, oggetto di apposita separata regolamentazione.
5. Sono forme associative, ai sensi del presente regolamento, le Associazioni di volontariato e di promozione sociale, le Associazioni culturali e sportive, le organizzazioni non governative, le ONLUS, ed in generale tutte le organizzazioni o comitati senza scopo di lucro che siano espressione della comunità locale e portatrici di interessi collettivi riferiti agli ambiti di cui al presente comma 1.

Art. 2 - Istituzione dell'Albo

1. È istituito l'Albo delle Associazioni, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale di Corridonia, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale.
2. L'Albo e il presente Regolamento disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere Associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
3. Nel presente regolamento il termine Associazioni deve essere inteso in senso generico, in quanto è comprensivo di tutte le tipologie descritte al successivo art. 3.

Art. 3 - Formazione dell'albo comunale delle Associazioni e del volontariato

1. L'Albo comunale delle Associazioni e del volontariato, nel prosieguo chiamato "Albo comunale", istituito dall'art. 29 dello Statuto comunale, è formato, per ciascuna Associazione, dal numero e data di iscrizione, dalla denominazione, dal recapito postale e dal Settore di iscrizione.
2. L'Albo comunale è suddiviso nei seguenti settori:
 - a) Settore sociale, socio-sanitario, della solidarietà, della famiglia
 - b) Settore culturale, ricreativo, del tempo libero
 - c) Settore dello sport
 - d) Settore della scuola
 - e) Settore dello sviluppo economico
 - f) Settore della tutela dell'ambiente , della protezione civile
 - g) Settore delle Associazioni d'Arma.
3. Una stessa Associazione, al momento dell'iscrizione, può chiedere di essere inserita in uno solo dei suddetti settori dell'Albo comunale, con riferimento alle sue finalità ed attività prevalenti.

Articolo 4 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo comunale

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale le Associazioni, che perseguano le finalità di cui all'art. 1, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale;
 - b) essere costituite da almeno due anni o che siano in grado di dimostrare che succedono nell'organizzazione all'attività svolta in passato da altre Associazioni;
 - c) potranno comunque essere iscritte all'Albo comunale, con deliberazione della Giunta comunale, anche Associazioni richiedenti che non siano costituite da almeno due anni o che non siano in grado di dimostrare che succedono nell'organizzazione all'attività svolta in passato da altre Associazioni, ma che svolgano attività di particolare rilevanza, con meriti generalmente riconosciuti;
 - d) avere sede o una sezione nel territorio comunale;
 - e) avere la maggioranza dei soci residenti nel comune di Corridonia;
 - f) potranno comunque essere iscritte all'Albo comunale, con deliberazione della Giunta comunale, anche Associazioni richiedenti che non abbiano la maggioranza dei soci aderenti residenti nel Comune di Corridonia e che svolgano attività di particolare rilevanza, con meriti generalmente riconosciuti;
 - g) Possedere uno Statuto che preveda espressamente :
 - i) L'assenza di scopo di lucro;
 - ii) la gratuità delle cariche associative, almeno per quelle della sezione locale nel caso di Associazioni che aderiscano ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale;

- III) l'attività associativa improntata ai principi di democrazia e la possibilità di adesione a tutti i cittadini che ne condividano le finalità;
 - IV) le modalità di nomina degli organi di rappresentanza, di gestione e di controllo;
 - V) che in caso di scioglimento, tutti i beni siano devoluti ad altra organizzazione con finalità similari o comunque di pubblico interesse.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, le Associazioni iscritte all'Albo regionale e/o ad Albi provinciali che perseguano le finalità di cui all'art. 1.
 3. Possono, altresì, richiedere l'iscrizione nel Settore della scuola dell'Albo comunale, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, i comitati dei genitori operanti nei plessi delle scuole dell'obbligo del territorio comunale di Corridonia, costituiti dai rappresentanti di classe ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 297/1994. Tali organismi sono comunque tenuti, per quanto di loro competenza, ad ottemperare a quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento.
 4. Il nucleo operativo di pronto intervento della protezione civile comunale, i cui membri volontari sono nominati dal Sindaco, viene iscritto di diritto nel Settore della tutela dell'ambiente , della protezione civile dell'Albo comunale, a semplice richiesta del Responsabile del nucleo stesso.
 5. Sono in ogni caso esclusi dall'iscrizione all'Albo comunale i partiti politici, i movimenti e le Associazioni che abbiano presentato proprie liste ad elezioni politiche generali e/o amministrative, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e gli ordini professionali.

Art. 5 - Richiesta di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo comunale, redatta in carta semplice sulla base di un modulo tipo predisposto dall'Amministrazione, e disponibile sul sito internet del Comune, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione e deve essere presentata al Comune nel periodo dal 15 gennaio al 30 aprile, unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e copia dello Statuto, dai quali l'Associazione risulti avere i requisiti di cui all'art. 4. Le sezioni locali di organizzazioni ed Associazioni costituite a livello nazionale, regionale o provinciale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello Statuto dell'organizzazione e dell'Associazione di appartenenza, dal quale l'Associazione risulti avere i requisiti di cui all'art. 4, e certificazione originale rilasciata dai competenti organi attestante l'affiliazione o l'appartenenza della sezione locale all'Associazione;
 - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative con indicazione del legale rappresentante;
 - c) dichiarazione relativa al numero complessivo dei soci aderenti, con la specificazione del numero di soci aderenti residenti nel Comune di Corridonia;
 - d) indicazione del Settore dell'Albo comunale in cui l'Associazione intende essere iscritta, con riferimento alle sue finalità ed attività prevalenti;
 - e) sintetica relazione delle attività dell'anno precedente e la presentazione della domanda (se svolte);
 - f) il programma delle attività e manifestazioni svolte e previste nell'anno di presentazione della domanda e/o previste per l'anno successivo;
 2. L'iscrizione all'Albo comunale avviene con determinazione del Responsabile del Settore I – Affari Istituzionali in occasione della revisione periodica, secondo le modalità indicate nel successivo art. 6.
 3. La domanda di iscrizione e la documentazione allegata potranno essere trasmesse, oltre che in modalità cartacea, anche per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Corridonia comunecorridonia@pec.it.
 4. La richiesta di iscrizione, comporta implicitamente l'autorizzazione alla pubblicazione nell'Albo delle Associazioni, dei dati dall'Associazione, consistenti in: denominazione, indirizzo della sede, generalità del presidente, numero di telefono e mail per contatti.
 5. Il provvedimento di iscrizione verrà pubblicato sul sito web del comune.
 6. L'eventuale provvedimento di diniego, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto all'Associazione interessata, attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC (posta elettronica certificata).
- Nei casi di non accoglimento dell'istanza, si fa riferimento a quanto disposto dall'art.10-bis della l. 241/1990.

Art. 6 – Revisione periodica dell’Albo comunale

1. L’Albo comunale delle Associazioni e del volontariato è aggiornato annualmente entro il 31 maggio, con determinazione del Responsabile del Settore I – Affari Istituzionali.
2. Entro tale data si provvede alle iscrizioni delle Associazioni che hanno fatto domanda entro il termine e le modalità stabiliti dal precedente articolo 5 ed alle cancellazioni su richiesta o d’ufficio secondo le modalità di cui al successivo art. 7.
3. Ogni anno, viene disposta la revisione annuale dell’Albo comunale, per le Associazioni già iscritte per verificare il permanere dei requisiti in base ai quali era stata disposta l’iscrizione. A tal fine, le Associazioni iscritte, devono far pervenire al Comune entro e non oltre il citato termine del 30 aprile:
 - a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si attesti il permanere dei requisiti di cui all’art. 4;
 - b) il programma annuale delle attività e manifestazioni previste per l’anno in corso ed il preventivo del contributo da richiedere.
4. Eventuali carenze documentali, sia riguardo alle nuove iscrizioni che per la verifica delle iscrizioni già esistenti, dovranno essere sanate tempestivamente , in modo da consentire comunque la revisione dell’Albo nel termine del 31 maggio.
5. In ogni caso, le Associazioni iscritte all’Albo comunale dovranno comunicare al Comune, entro il termine di sessanta giorni dal suo verificarsi, il rinnovo delle cariche sociali, nel rispetto dello Statuto associativo.
6. In caso di inadempienza il Responsabile del Settore I – Affari Istituzionali invita l’Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione.
7. Il Settore I – Affari Istituzionali può comunque provvedere d’ufficio, per motivate e particolari esigenze, alla revisione straordinaria dell’Albo Comunale, ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l’iscrizione all’Albo.

Art. 7 – Cancellazione dall’Albo

1. La cancellazione dall’Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale o referEnte dell’Associazione, con apposita richiesta scritta.
2. La cancellazione dall’Albo può inoltre essere disposta d’ufficio, con provvedimento del Responsabile del Settore I – Affari Istituzionali, con l’osservanza delle procedure di cui all’art. 10 bis della legge 241/1990, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
 - b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell’iscrizione, così come prevista dall’art. 6, terzo comma, del presente regolamento.

3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione deve essere comunicato in breve tempo, comunque entro 30 giorni, all'Associazione interessata, anche attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC (posta elettronica certificata).
4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.
5. La cancellazione dall'Albo comunale può comportare la risoluzione da parte dell'Amministrazione comunale di eventuali convenzioni in atto con l'Associazione interessata.

TITOLO II – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 8 – Diritti delle Associazioni

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della propria discrezionalità, può richiedere specifici pareri alle Associazioni iscritte all'Albo su materie di loro competenza, proponendo incontri con gli stessi (consulta delle Associazioni), per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e di iniziativa a favore dell'interesse pubblico.
2. I soggetti associativi, al fine di favorire la propria funzione propositiva e di consultazione, possono presentare istanze e proposte nei settori di loro competenza, sempre che tale funzione risulti utile per perseguire finalità di interesse generale della comunità locale.
3. Fatto comunque salvo quanto previsto da altri vigenti regolamenti comunali, l'iscrizione all'Albo comunale è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere, compatibilmente alle vigenti disposizioni di legge in materia e con le norme regolamentari:
 - a) alla possibilità di ottenere la concessione di contributi e benefici economici sotto qualsiasi forma, nei limiti delle disponibilità economico-finanziarie del bilancio comunale, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;
 - b) alla possibile messa a disposizione, secondo le modalità e condizioni previste da apposite convenzioni, di locali di proprietà dell'Amministrazione comunale da utilizzare come sede dell'Associazione, nel limite delle disponibilità esistenti, con agevolazioni per le Associazioni disponibili a condividere gli spazi ad essa assegnati;
 - c) alla possibilità di utilizzo di locali, servizi, materiali ed attrezzature comunali, nel limite delle disponibilità esistenti, a titolo gratuito o con tariffe agevolate.

Art. 9 – Obblighi delle Associazioni iscritte

1. Le Associazioni assicurano la piena informazione circa la modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

2. Le Associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano la propria disponibilità alla collaborazione con altre Associazioni, con l'Amministrazione comunale o con le altre realtà sociali ed istituzionali locali, specialmEnte nelle occasioni di particolare rilievo per la comunità locale.
3. Per le richieste di contributi economici, di utilizzo di strutture o servizi finalizzati a singole iniziative le Associazioni iscritte all'Albo comunale (ai sensi del regolamento per la concessione di contributi e del Patrocinio comunale) sono tenute a trasmettere all'Amministrazione Comunale tali richieste con un preavviso di almeno 30 gg dallo svolgimento dell'iniziativa; per i contributi economici finalizzati alle attività annuali le richieste devono pervenire all'Amministrazione comunale entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.
4. Le Associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano all'Amministrazione comunale la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e le garantiscono l'accesso alle informazioni in loro possesso, nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 10 – Convenzioni

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può stipulare specifiche convenzioni e accordi di collaborazione non solo secondo quanto stabilito con Deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 4.8.2014 e dalle disposizioni di cui agli art. 43 Legge 449/97 e n. 119 D.Lgs. 267/2000, ma anche con i soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale, può altresì, stipulare convenzioni non solo secondo quanto stabilito con Deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 4.8.2014 e dalle disposizioni di cui agli art. 43 Legge 449/97 e n. 119 D.Lgs. 267/2000, ma anche con i soggetti associativi, come individuati nel presente regolamento, attraverso le quali regolare i rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture, rientranti nel patrimonio immobiliare comunale.
3. Il Comune nello stipulare delle convenzioni con i soggetti associativi deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle attività concordate ed il carico di responsabilità connesse alle attività che verranno poste in essere.

TITOLO III – NORME FINALI

Art. 11 – Pubblicità dell'Albo

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio online per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale.
2. L'Albo Comunale delle Associazioni, sarà pubblicato sul sito internet comunale.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione.